

Comune di Luogosanto



Città Mariana

*Piazza della Basilica n° 2 - 07020 Luogosanto
(Provincia di Olbia-Tempio)*

ORDINANZA N° 29 del 21.09.2013

OGGETTO: SOSPETTO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE).

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario, Sanità Animale, Distretto di Tempio, della A.S.L. n. 2 Olbia in data 16.09.2013, registrata al protocollo comunale in data 19.09.2013 prot. n. 5987, relativamente al sospetto di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nell'allevamento specie ovina presente nell'azienda avente codice 03655114, ubicata in Località Pruneddu, agro di questo Comune, della quale è Azienda Agricola F.lli Mereu, con sede in Luogosanto Località Pruneddu rappresentante legale Sig. Mereu Mauro nato a Tempio Pausania il 29.10.1976 ivi residente in Frazione Bassacutena, Via Nazionale, 26.
C.F. MRU MRA 76R29 L093Q

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

VISTO il Regolamento Polizia veterinaria D.P.R. n.320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 34 del 23.01.1968;

VISTA la Legge n. 833 del 23.12.1978;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 08.07.1985;

VISTA la Legge n. 218 del 02.6.1988;

VISTA la Legge n. 86 del 09.7.1989;

VISTO il Decreto 502 del 1992 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge n. 146 del 23.02.1994;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;

VISTO il Decreto Legislativo n.333 del 01.09.1998;

VISTO il Decreto Legislativo n. 196 del 22.05.1999;

VISTO il Decreto Legislativo n. 225 del 09.07.2003;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2003;

VISTO il Regolamento C.E. n. 1069/2009

VISTO O.M. 11.05.2001

CONSIDERATO che è necessario adottare misure sanitarie atte ad evitare l'eventuale diffusione della malattia;

CONSTATATO che il Servizio veterinario di Sanità Animale A.S.L. n. 2 Olbia, dovrà eseguire gli accertamenti sanitari previsti;

ORDINA

- 1) Il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibile, precisando, per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati, il censimento deve essere aggiornato per tenere conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia, i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta, per essere controllati in occasione di ispezioni;
- 2) Che tutti gli animali della specie sensibili dell'azienda siano tenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che permettano l'isolamento tenendo conto, se necessario, dell'eventuale ruolo dei vettori;
- 3) Che sia vietato qualsiasi movimento degli animali della specie sensibili da e per l'azienda;

- 4) Che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento, di persone animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati, di carni carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettieri, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia in questione;
- 5) Che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfestazione alle entrate ed uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali della specie sensibili e dell'azienda stessa;
- 6) Che sia effettuata un'indagine epidemiologica;
- 7) La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

DISPONE

Che la presente Ordinanza, notificata al Sig. MEREU MAURO nella sua qualità di rappresentante legale dell'Azienda Agricola F.lli Mereu titolare dell'azienda, entra immediatamente in vigore

AVVERTE

- E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;
- Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 ad € 2.582,28;
- I contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica l'8 febbraio 1954 n. 320, sono soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,23 ad € 1.291,14.

Il Sindaco
(Dott. Antonio Scarpicci)

